

DIRETTIVA DELEGATA 2014/73/UE DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2014****che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttività****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/65/UE vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
- (2) Gli elettrodi di platino platinato sono elettrodi di platino ricoperti da un sottile strato di nero di platino. Tali elettrodi sono impiegati per effettuare misurazioni di conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Né la sostituzione, né l'eliminazione del piombo dagli elettrodi di platino platinato, né tanto meno la loro sostituzione con altri tipi di elettrodi sono praticabili sotto il profilo tecnico e scientifico.
- (3) È pertanto necessario esonerare dal divieto fino al 31 dicembre 2018 l'uso di piombo negli elettrodi impiegati per effettuare misurazioni della conduttività ad ampi intervalli o in condizioni fortemente acide o alcaline. Tale periodo transitorio è necessario per la ricerca e non suscettibile di esercitare ripercussioni negative sull'innovazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

